

**Gentili Clienti**

**OGGETTO: Fondo perduto e decreto “Sostegni”**

Il 22.3.2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL 41, conosciuto come “Decreto Sostegni”, il quale, fra gli altri interventi prevede l'erogazione di un “Fondo perduto” a favore di imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019.

Nella serata di ieri 23 marzo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato l’apposito provvedimento necessario per stabilire le modalità di presentazione delle domande ed il modello da utilizzare.

Per determinare il fatturato medio mensile è necessario fare la somma di tutte le fatture datate 2020 e confrontarlo con quelle del 2019. Si evidenzia che entrano nel calcolo del fatturato:

- le fatture riferite alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi assoggettate ad IVA;
- i corrispettivi per la sola parte imponibile;
- la cessione di beni strumentali;
- le fatture ed i corrispettivi non soggetti ad IVA.

Stabilito che c’è un calo del fatturato medio mensile 2020 di almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del 2019, si dovrà calcolare il contributo spettante applicando alla differenza di fatturato le seguenti percentuali individuate avendo riguardo ai ricavi del 2019:

- a) 60% con ricavi e compensi 2019 non superiori a € 100.000;
- b) 50% con ricavi o compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000;
- c) 40% con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000;
- d) 30% con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000;
- e) 20% con ricavi o compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000.

La norma prevede comunque un contributo minimo di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per le società ed un contributo massimo di € 150.000.

Le domande di contributo dovranno essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente (tramite Fisconline) oppure tramite un intermediario delegato a consultare le fatture elettroniche.

Poniamo l’attenzione sul fatto che è necessario prestare molta attenzione ai dati che si inseriscono nella domanda da inviare all’Agenzia delle Entrate in quanto, in questi giorni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sta cominciando a fare i primi controlli sui contributi richiesti ed erogati nel 2020.

Le verifiche partono con la richiesta di documenti che viene inviata nella PEC del contribuente. Quindi, vi invitiamo a **CONTROLLARE ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA la vostra PEC**. Nel caso non vengano forniti i documenti richiesti si potrebbe essere costretti a rimborsare i contributi richiesti, maggiorati della sanzione del 100%.

Coloro che volessero appoggiarsi allo Studio per la predisposizione e l’invio della domanda di contributo, dovranno inviare alla mail [franco@costastudio.it](mailto:franco@costastudio.it) o al fax 0444 953114 il sottostante incarico professionale.

Per trasparenza, si evidenzia anche il costo per la predisposizione e l’invio della domanda di contributo a fondo perduto, che è di € 150,00 più IVA.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Longare, 24.3.2021

De.Co. Servizi sas

**Gentili Clienti****OGGETTO: le altre novità del decreto "Sostegni"**

Nella precedente circolare sono state analizzate le previsioni per il fondo perduto riconosciuto agli imprenditori ed ai professionisti che hanno subito un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019.

In questa circolare si riportano le altre novità contenute nel decreto "Sostegni", considerando che in molti casi si dovrà attendere un decreto attuativo.

|  |  |
|--|--|
| Fondo autonomi e professionisti                          | Viene implementato lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all'art. 1 della legge di Bilancio 2021.<br>Si è in attesa del provvedimento attuativo.   |
| Sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione | Slitta dal 28/2/2021 al 30/4/2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.  |
| Rottamazione ter e saldo e stralcio                      | È previsto che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell'anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31/7/2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30/11/2021.   |
| Pignoramenti su stipendi e pensioni                      | Viene differito dal 28/2/2021 al 30/4/2021 il termine della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati  |
| Annullamento dei carichi                                 | È prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione). Il contribuente, però, deve aver dichiarato nel 2019 un reddito imponibile non superiore a € 30.000 (sia persone fisiche, che società).              |
| Definizione agevolata degli avvisi bonari                | Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Requisiti per rientrare nell'agevolazione:<br>- avere partita IVA attiva al 23/3/2021;<br>- aver subito una riduzione di oltre il 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.<br>L'agevolazione consiste nell'abbattimento delle sanzioni. |
| Conservazione fatture elettroniche                       | Viene prevista una proroga al 10/6/2021 del termine per la conservazione (archiviazione) delle fatture elettroniche del 2019.  |
| Riduzione Canone Rai                                     | Viene prevista la riduzione, per l'anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.<br>Per coloro che hanno già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% prima del 23/3/2021 del canone versato   |
| Proroga CIG  | È prorogata la cassa integrazione Covid-19. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono richiedere:  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;</li><li>- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.</li></ul>   |
| Blocco licenziamenti                                     | <p>Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino al 30/6/2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;</li><li>- fino al 31/10/2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.</li></ul> <p>Il divieto di licenziamento non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;</li><li>- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;</li><li>- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;</li><li>- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.</li></ul>  |
| Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali | <p>Viene riconosciuta un'indennità di € 2.400 per le seguenti categorie di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità nel decreto Ristori;</li><li>- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23/3/2021;</li><li>- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23/3/2021;</li><li>- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li><li>- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021;</li><li>- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme</li></ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/3/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23/3/2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17/3/2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23/3/2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li><li>- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1/1/2019 al 23/3/2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;</li><li>- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:<ul style="list-style-type: none"><li>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1/1/2019 il 23/3/2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</li><li>b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</li><li>c) assenza di titolarità, al 23/3/2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li></ul></li></ul> |
| Nuova indennità per i lavoratori sportivi | <p>Viene prevista l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30/12/2020 e non rinnovati.</p> <p>L'indennità sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 1.200, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad € 4.000 annui;</li><li>- € 2.400, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000 annui;</li><li>- € 3.600, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai € 10.000 annui.</li></ul>  |
| Adeguamenti statuari ETS                  | <p>Viene prorogato dal 31/3/2021 al 31/5/2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3/8/2017 possono effettuare gli adeguamenti statuari con procedura semplificata.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| Esonero versamento canone unico                              | Proroga dal 31 marzo al 30/6/2021 dell'esenzione dal versamento del canone unico per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività nei mercati da parte dalle imprese di pubblico esercizio.   |
| Contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione | <p>Viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, previsto dal decreto Ristori e dalla Legge di bilancio 2021, senza limitazioni riguardo alla data del contratto.</p> <p>A seguito della modifica, per l'anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29/10/2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione.</p> <p>Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.</p> |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Longare, 24.3.2021

De.Co. Servizi sas